

[CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA F.I.T.T.M.]

Premessa: il seguente Codice Deontologico e di Condotta come pure lo Statuto e il Regolamento della F.I.T.T.M. sono stati redatti per il buon raggiungimento degli scopi sociali, con il massimo rispetto di democraticità associativa. Si precisa che il "THAI MASSAGE" non è: una medicina, una prestazione sanitaria, un massaggio, uno sport. Infatti, la terminologia inglese "THAI MASSAGE" viene da tempo, convenzionalmente e inequivocabilmente, usata in tutto il mondo per indicare e tradurre il "นวดโบราณ - NUAD BORARN" l'insieme di quelle tecniche proprie della tradizione thailandese finalizzate al benessere psico-fisico della persona attraverso quel particolare e articolato lavoro che viene compiuto lungo le linee energetiche alternato a tecniche di yoga passivo e momenti di rilassamento e/o meditazione e che per questo lo hanno reso così famoso. Soprattutto in passato, il Thai Massage veniva insegnato dai monaci buddisti presso i templi e non in scuole od ospedali. Pertanto se pur frequente e di uso estremamente comune è alquanto improprio tradurre letteralmente "THAI MASSAGE" in "MASSAGGIO TAILANDESE" secondo l'accezione occidentale del termine, infatti verrebbe meno quello che è il significato attribuitogli in Oriente cioè di un "TRATTAMENTO ENERGETICO" compiuto secondo una filosofia di vita millenaria. La parola "massaggio" nell'uso corrente della lingua italiana, invece, evoca altri tipi di lavori più propriamente riconducibili ad altre professioni quali quella medica, fisioterapica ed estetica con cui non ha nulla a che vedere il professionista di thai massage, disciplinato ai sensi della legge 4/2013 (disposizioni in materia di professioni non organizzate). L'appartenenza alla FEDERAZIONE TRADITIONAL THAI MASSAGE, non è vincolante per lo svolgimento della professione, ma un semplice valore aggiunto a garanzia e tutela dell'utenza finale.

Il Codice Deontologico e di Condotta fornisce l'insieme dei principi, delle norme e dei comportamenti che ogni aderente alla Federazione Italiana Traditional Thai Massage (F.I.T.T.M.) si impegna ad ottemperare nell'esercizio della propria professione.

Colui che è iscritto alla Federazione Traditional Thai Massage:

1. Si impegna ad esercitare la propria professione di operatore e/o professionista o professionista insegnante di Traditional Thai Massage, per altro non organizzata in ordini e collegi, come previsto dalla legge 4/2013 del 14 gennaio 2013 in materia di professioni non organizzate, secondo coscienza, mantenendo sempre un comportamento equanime, quindi giusto, leale e cortese con tutti, siano essi clienti, studenti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, nel pieno rispetto della persona, della dignità umana e della salvaguardia dei minori, astenendosi da ogni qualsivoglia forma di discriminazione così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
2. Considera sempre il proprio cliente o studente nella sua globalità di corpo, mente e spirito in quanto il proprio operare è finalizzato al recupero o all'insegnamento dell'equilibrio psico-fisico dello stesso attraverso un lavoro esclusivamente di tipo energetico. Altresì è tenuto al rispetto dello stato fisico ed emotivo del cliente o studente e a non approfittare in alcun modo del rapporto professionale. Pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con il cliente o studente, intrattiene con lui un rapporto professionale.
3. Svolge professionalmente il trattamento o insegnamento utilizzando le sole tecniche consentite dai metodi dello yoga passivo e del riequilibrio e bilanciamento energetico propri della tradizione del Nuad Borarn thailandese (Thai Massage) che gli competono come attestato dai titoli regolarmente conseguiti, di cui deve essere sempre cosciente e rispettoso, senza mai sconfinare da questi e soprattutto nell'ambito di altre professioni di cui non detiene i titoli. Una particolare attenzione è rivolta all'esclusione di metodologie e atti di pertinenza medica, para-medica, fisioterapica ed estetica quali ad esempio massaggi, diagnosi e/o prescrizioni.
4. Ha comunque e sempre il dovere di fornire al cliente o studente un'immagine di se e della sua professione chiara e precisa. In particolare gli è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta di se, del Thai Massage e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze già menzionate al punto 3; pertanto è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente la terminologia tipica e propria del Thai Massage evitando l'utilizzo di terminologia che possa creare qualsiasi confusione con l'attività e gli scopi terapeutici delle figure sanitarie e/o di quant'altro possa indurre l'utente, lo studente o chiunque altro, a fraintendimenti.
5. E' sempre tenuto a prospettare, in anticipo rispetto la prestazione o i corsi, con semplicità e chiarezza le potenzialità, l'efficacia e le finalità del trattamento al fine di prevenire ed evitare aspettative infattibili.
6. La dove fosse in possesso dei titoli richiesti per operare in altri settori, dovrà comunque e sempre specificare al cliente, in modo chiaro e preciso, che il suo operare esula dal tipico trattamento proprio del Thai Massage mentre dovrà tassativamente astenersene dall'insegnamento.
7. Ogni qualvolta si trova davanti o viene messo a conoscenza di una situazione patologica deve indirizzare il cliente verso medici o specialisti competenti.
8. Si attiva per il pieno benessere del cliente e solo dietro richiesta personale dello stesso o di chi ne esercita la patria potestà nei casi previsti dalla legge.
9. In funzione anche dei punti 6 e 7, precedentemente all'inizio del primo trattamento o corso, sottopone, al cliente o studente (o a chi ne esercita la patria potestà nei casi previsti dalla legge), copia del consenso informato FITTM, che deve riportare il proprio numero di iscrizione all'associazione, a cui egli stesso, in qualità di operatore ha l'obbligo di sottostare e che gli verrà restituita debitamente firmata dallo stesso cliente o studente (o da chi ne esercita la patria potestà nei casi previsti dalla legge) una volta che questi ne avrà preso visione ed accettato interamente il contenuto, potendone richiedere copia.

10. Ad ogni eventuale futuro nuovo incontro o corso l'operatore dovrà sempre e comunque chiedere al cliente o studente conferma di quanto dichiarato e già sottoscritto in precedenza o se avesse da comunicare degli aggiornamenti.
11. Dovrà sempre e comunque rispettare il rapporto esistente fra cliente e medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano in difficoltà il cliente medesimo. In presenza di una richiesta da parte del cliente, l'operatore farà il possibile per collaborare con tali figure.
12. Pattuisce il proprio compenso con il cliente o con lo studente prima dell'inizio del trattamento o del corso stesso. Se nel corso del trattamento o del corso ritenesse di dover integrare o prolungare lo stesso con conseguente modifica del compenso già pattuito, questo dovrà essere ripattuito con il cliente prima di riprendere il trattamento o il corso a quel punto interrotto.
13. Pone tutte le proprie capacità e conoscenze sempre al servizio della professione, non traendo nulla a proprio vantaggio personale oltre l'onorario già pattuito.
14. Con il massimo impegno educa e indirizza il ricevente verso il miglioramento e il mantenimento del benessere. Deve stimolare un atteggiamento attivo nel cliente, prevenendo così ogni forma di dipendenza da ulteriori incontri non necessari.
15. Nel libero esercizio della propria professione non scende mai a compromessi nel rispetto dei principi e delle regole che disciplinano la professione stessa e può rifiutare le proprie prestazioni nel caso lo ritenga opportuno.
16. E' tenuto al segreto professionale, e con lui i suoi collaboratori, su fatti e notizie riguardanti i clienti e su quanto può emergere nel corso dei trattamenti, proteggendone la privacy anche in presenza di lavori, sia per obbligo giuridico sia per la fiducia che il cliente ripone in lui. Lo stesso vale con gli studenti. Nel caso di collaborazioni, con colleghi o altri operatori, ne può condividere solo le informazioni essenziali al miglioramento dello stato di benessere del proprio cliente, e comunque previa autorizzazione dello stesso.
17. Nei confronti dei colleghi e collaboratori, opera e si rivolge con la massima correttezza e trasparenza, stima e solidarietà professionale. Mai antagonista, il suo è un atteggiamento di disponibilità alla collaborazione con ogni altra figura professionale che agisce nell'interesse e per il benessere del cliente medesimo.
18. Può accettare di trattare un cliente già assistito da un collaboratore o collega solo quando sia questo ultimo ad indirizzarglielo o nel caso siano stati definiti a tutti gli effetti i rapporti in essere tra le parti suddette. Esclude e rifiuta qualsiasi forma di compenso legato all'invio di clienti da/a collaboratori, colleghi o altre strutture. Analogo discorso vale in caso di insegnamento.
19. Non viene mai meno al rispetto dell'igiene e alla pulizia personale durante lo svolgimento della propria professione.
20. Si adopera, e ne è il garante, affinché il locale dove svolge la propria attività sia igienico, pulito e attrezzato in maniera adeguata per la corretta attuazione della professione stessa e ne rispetti i requisiti minimi previsti dalle leggi vigenti. All'interno del locale, o nelle immediate vicinanze, deve essere esposto e ben visibile l'attestato e/o quant'altro attesti la professionalità dell'operatore stesso e il presente Codice Deontologico e di Condotta.
21. Deve sempre tendere ad un perfezionamento della sua professionalità attraverso una costante valutazione del proprio operato e la frequenza di corsi di aggiornamento.
22. Ottempera alle disposizioni cogenti di legge.
23. Le violazioni del presente Codice e delle sue regole da parte degli iscritti alla FITTM possono essere denunciate da chiunque, attraverso posta ordinaria, per via informatica o telefonica, attraverso la Segreteria, al Collegio dei Probiviri della Federazione Italiana Traditional Thai Massage, che provvederà come previsto nel regolamento FITTM e al punto 24 di seguito riportato.
24. Il Collegio dei Probiviri, quando chiamato in causa, una volta sentite le parti, e appurata la violazione, dovrà applicare una delle quattro sanzioni a seguire, in base all'entità della violazione:
 - a) per lievi violazioni ad uno dei documenti associativi FITTM, la sanzione prevista è di un richiamo scritto e la sospensione fino a 6 mesi dagli elenchi FITTM, periodo durante il quale al Socio sarà fatto divieto di operare sotto il logo FITTM;
 - b) in caso di recidività ad una già sanzionata situazione, o mancanze o violazioni di particolare rilevanza ad uno dei documenti associativi FITTM, al richiamo scritto si procederà con la sospensione dagli elenchi FITTM per un periodo di 12 mesi e una multa pecuniaria da euro 250 a euro 500.
 - c) in caso di ripetuta recidività ad una già duplice sanzionata situazione o a mancanze o violazioni di alta rilevanza ad uno dei documenti associativi FITTM, si procederà all'espulsione del Socio per almeno 24 mesi. Allo scadere dei termini l'ex Socio potrà nuovamente inoltrare richiesta di reinserimento in Associazione, che verrà presa in esame dal Consiglio Direttivo riunito appositamente, e lo stesso potrà chiederne un nuovo test di ammissione prima di decidere sull'accettazione della domanda stessa
 - d) in caso di una già precedente espulsione dalla FITTM, per mancanze o violazioni ad uno dei documenti associativi FITTM, ritenute molto gravi e a svantaggio o diffamazione della Federazione e/o della stessa categoria il provvedimento applicato sarà l'espulsione a vita dalla FITTM.
 - e) Per reati di pertinenza delle leggi vigenti, la FITTM, nella figura del proprio rappresentante legale, e nei limiti della propria competenza, provvederà a farne comunicazione all'autorità competente.

Savona li, 30 Agosto 2014

L' Assemblée dei Soci FITTM